

CASI CONTROVERSI

Quadro RW e dubbi di compilazione

di **Giovanni Valcarenghi**

Le ultime settimane che precedono **l'invio definitivo delle dichiarazioni** dei redditi sono solitamente dedicate ad un **lavoro di rifinitura generale** (per il completamento delle informazioni che non influiscono sul debito di imposta), oltre che alla **soluzione delle problematiche** che si pongono con **l'applicazione dei programmi di controllo Entratel**.

Tra questi ultimi controlli va certamente annoverato quello **relativo al quadro RW** che, da quest'anno, assolve alla **duplice funzione** di supporto per il **monitoraggio fiscale** e di base di computo per l'applicazione delle **patrimoniali estere**.

A tale riguardo, durante la pausa estiva sono state riprese da alcuni organi di stampa alcune **pronunce di commissioni tributarie** di merito che si sono specificamente occupate della tematica della necessità di indicazione dei **finanziamenti infruttiferi**, giungendo a **conclusioni spesso opposte** tra loro.

Il perno del ragionamento risiede **nell'articolo 4 del decreto legge 167/1990**, dalla lettura del quale si evince l'esistenza dell'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi delle **attività estere** di natura finanziaria **suscettibili di produrre redditi** in Italia. Di tale disposizione si forniscono due letture differenti.

Il **primo approccio**, sostenuto tra l'altro dalla CTP di Treviso (sentenza n. 508/9 del 25 giugno 2014), è quello **di natura rigoristica**, nel senso di riscontrare l'obbligo **di indicazione nel quadro di tutte le operazioni effettuate**, a prescindere dal fatto che le stesse possano "attualmente" produrre redditi suscettibili di essere dichiarati in Italia.

Il **secondo approccio**, sostenuto invece dalla Commissione Tributaria di 2° grado di Bolzano (sentenza n. 48/2 del 12 giugno 2014), sposa una **interpretazione** fortemente **incentrata** sul **contenuto letterale della norma**, che richiede la indicazione delle sole attività estere potenzialmente idonee a produrre redditi imponibili in Italia; con la conseguenza che i **finanziamenti infruttiferi** dei soci, **proprio in quanto infruttiferi, non dovrebbero essere esposti** nel quadro RW, per mancanza di qualsiasi possibilità di produrre redditi, salvo il caso di una variazione delle condizioni contrattuali che supportano l'erogazione del denaro dal socio alla società.

A noi sembra opportuno riscontrare, innanzitutto, che **stiamo parlando di pronunce relative**

alla vecchia struttura del quadro RW, quella, cioè, precedente alla recente rivisitazione resasi necessaria a seguito delle censure comunitarie.

In secondo luogo, il ragionamento di cui sopra ora sembra prestare il fianco al fatto che, passando dal vecchio al nuovo regime, **appare necessario fare i conti con la tematica** della applicazione delle imposte patrimoniali estere, in particolar modo con **l'IVAFE**. Poiché tale **tributo si applica anche sui finanziamenti dei soci**, siano essi fruttiferi o infruttiferi, dal 2013 la questione della necessità di indicazione viene a perdere una parte del proprio appeal.

Certo è che il concetto conserva tutta la sua **importanza per le annualità pregresse**, in relazione alle quali si potrebbe anche ragionare su possibili applicazioni di sanzioni o di ravvedimenti operosi; non di meno, poiché l'esistenza del finanziamento soci presuppone la presenza di una partecipazione, per le annualità sino al 2012 la necessità di esporre (o la possibilità di non esporre) i finanziamenti infruttiferi poteva ingenerare, per effetto dell'esistenza del limite minimo di significatività dei 10.000 euro, l'obbligo di compilare il quadro (inserendo entrambi i valori) oppure l'esenzione completa (non inserendo nulla).

A noi pare che lo **spirito della norma** sia quello di **richiedere (anche per il passato) l'indicazione anche dei finanziamenti infruttiferi** dei soci, per la semplice circostanza che, diversamente operando, si poteva (vigente la precedente soglia minima di rilevanza) superare l'obbligo compilativo distribuendo, opportunamente e per sola comodità, le somme tra capitale e finanziamento.

La **diversa tesi** proposta dalla Commissione di Bolzano, comunque, appare incentrata sul tenore letterale della norma ma, stante anche le indicazioni di prassi dell'Agenzia, sembra opportuno **utilizzarla a solo scopo difensivo**, per difendere le posizioni oggetto di accertamento. L'esistenza del **flusso di denaro**, in ogni caso, è **comunque nota all'amministrazione** finanziaria, con la conseguenza che non si può nemmeno sperare di non esporre il finanziamento per celarlo agli occhi del fisco.